

Firmato
digitalmente da
**VINCENZO
IACOVINO**
CN = VINCENZO
IACOVINO
C = IT

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUER N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA BASILICATA N. 3
OLBIA (SS) 07026
TEL./FAX 0789/200109

PEC

VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL

VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

**ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'ABRUZZO
SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA**

RICORSO

* * * * *

Per: il **sig. Mattia Pompeo** (C.F. PMPMTT89H28L725Q) nato a Venafro il 28.06.1989 e residente in Pozzilli (IS) alla Croce di Pozzilli n. 8, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli **Avv.ti Vincenzo Iacovino** (C.F. CVNVCN61R07F391R) e **Giuseppe FABBIANO** (C.F. FBBGPP87D08E456T), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Campobasso alla Via E. Berlinguer n. 1, nonché presso il seguente domicilio digitale vincenzo.iacovino@legalmail.it, e giuseppe.fabbiano@pec.it, giusta procura speciale in calce al presente ricorso.

I nominati difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di FAX: 0874/64416, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata comunicati ai competenti Consigli dell'Ordine: vincenzo.iacovino@legalmail.it e giuseppe.fabbiano@pec.it.

- Ricorrente

CONTRO

Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara in persona del Rettore *p.t.*, corrente in Chieti (66100) in Via dei Vestini, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila con sede presso il Complesso monumentale di S. Domenico, Via Buccio da Ranallo - 67100 L'Aquila (AQ).

- **Resistente**

NONCHE' CONTRO

Il **sig. Ugo Pio Affatato** residente in Foggia alla Via Maggiore Vincenzo della Rocca, n. 19, 71121 Foggia

- **Controinteressato**

per l'annullamento previa sospensione cautelare

- del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria emesso dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara, comunicato il 09.12.2021, a firma della dott.ssa Giulia Zona con cui veniva rilevato che *"la sua istanza di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2021/2022, di cui all'Avviso indetto con D.R. Rep. 1525/2021 del 18/10/2021, non può essere accolta in quanto la documentazione presentata è difforme da quanto richiesto dal suddetto Avviso e di conseguenza la carriera pregressa non è valutabile"*;
- dell'Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2021/2022, Decreto Rettorile prot. 80213 del 18/10/2021 dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto del giudizio di non idoneità e della disposta esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di merito;
- della "Graduatoria di ammissione per anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria" pubblicata in data 14.12.2021 nella parte in cui non viene riportato il sig. Mattia Pompeo tra gli idonei ed, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto del giudizio di non idoneità e della disposta esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di merito;
- del D.M. Ministero dell'Istruzione e della Ricerca n. 730 del 25.06.2021 Allegato 2 punti 12, 13, 14 e 15, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto del giudizio di non idoneità e della disposta esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di merito;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative del ricorrente quale candidato al concorso *de quo*.

NONCHÉ IN OGNI CASO PER L'ACCERTAMENTO

- della illegittimità del provvedimento recante il mancato accoglimento della richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2021/2022, comminato al ricorrente in sede di valutazione della documentazione allegata alla domanda;

E PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

PREVIA IDONEA CAUTELA

- a procedere alla rivalutazione della domanda del ricorrente dinanzi a Commissione in nuova composizione, anche in via cautelare con riserva, secondo quanto meglio esposto nel corpo dell'atto;

- e, in ogni caso, per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare anche in riferimento al posto in graduatoria spettante al ricorrente, da salvaguardare mediante ogni più idoneo provvedimento cautelare.

PREMESSO CHE

1. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara in data 18.10.2021 pubblicava il Decreto Rettorile n. 80213 con cui pubblicava *“l'Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria Anno Accademico 2021/2022”*.

2. Il sig. Pompeo provenendo dall'Universidad Càtolica de Valencia, San Vicente Martir, facoltà di "Odontologia" (Odontoiatria) con anno di immatricolazione risalente al 01.06.2009, come da domanda di iscrizione e copia del piano di studi con relativi esami sostenuti che si allegano in copia (**all.ti n. 1 e 2**);

3. Il sig. Pompeo, pertanto, essendo iscritto alla facoltà di Odontoiatria dell'Universidad Càtolica de Valencia, San Vicente Martir, prendeva parte al predetto Avviso di selezione presentando la relativa domanda corredata dalla documentazione richiesta.

4. In seguito, l'Università D'Annunzio di Chieti in data 09.12.2021 comunicava formalmente al sig. Pompeo il provvedimento di mancato accoglimento della richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria Anno Accademico 2021/2022 *“in quanto la documentazione presentata è difforme da quanto richiesto dal suddetto Avviso e di conseguenza la carriera pregressa non è valutabile”*, come da copia del provvedimento allegato (**all. n. 3**).

5. Di conseguenza, in data 14.12.2021 l'Ateneo pubblicava la graduatoria finale di merito di ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria Anno Accademico 2021/2022, in cui il sig. Pompeo risultava escluso dall'elenco dei candidati ammissibili, del tutto inspiegabilmente;

6. Veniva, quindi, inserito tra i “candidati non ammissibili” per “documentazione carente e non valutabile”.

7. La mancata valutazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, per motivazioni del tutto carenti, rendono illegittima l'esclusione anche eccesso di potere tenuto conto della provenienza del Sig. Pompe da analogo Corso di Laurea e dal possesso di ben 174 CFU.

Tutto ciò premesso, si espongono le seguenti ragioni in

DIRITTO

I - VOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 COST. 3 L. 241/1990, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, CARENZA DI CONGRUITÀ DELLA DETERMINAZIONE E MANIFESTA IRRAGIONevolezza DELLA VALUTAZIONE FINALE.

Il sig. Pompeo con la documentazione allegata in sede di candidatura all'avviso pubblico ha dimostrato, *in primis*, il possesso di un “background” accademico di assoluto rilievo dato soprattutto dal numero di esami sostenuti e, quindi, dal numero di crediti maturati.

Tuttavia, tale aspetto non è stato minimamente preso in considerazione dall'Ateneo. Tanto è vero che dall'avviso pubblico di che trattasi il percorso formativo/accademico del sig. Pompeo rappresenta un elemento imprescindibile che

ne connota la caratura accademica, da un lato, e l'assoluta predisposizione allo studio di specifiche materie tecniche, dall'altro. La provenienza da un medesimo corso di laurea, l'espletamento di esami in lingua spagnola ed il possesso di ben 174 C.F.U. dimostrano a chiare lettere il possesso dei requisiti.

Quanto si legge nel provvedimento di esclusione, emesso dall'Ateneo ed oggetto di odierna impugnazione, non può trovare l'assenso dell'odierno ricorrente.

L'esclusione del sig. Pompeo sulla base di quanto ivi precisato: *“la sua istanza di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2021/2022, di cui all'Avviso indetto con D.R. Rep. 1525/2021 del 18/10/2021, non può essere accolta in quanto la documentazione presentata è difforme da quanto richiesto dal suddetto Avviso e di conseguenza la carriera pregressa non è valutabile.”* rappresenta un provvedimento sulla scorta del quale non è dato comprendere il percorso logico-giuridico posto alla base dell'esclusione. Tale provvedimento viola evidentemente quanto sancito dagli art. 97 Cost., circa il dovere di imparzialità e buon andamento della P.A., per via di un provvedimento privo di qualsivoglia motivazione che ne giustifichi l'adozione.

L'art. 3 della legge 241 del 1990 stabilisce un precipuo onere di motivazione sui *“presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell' istruttoria”*, con l'ulteriore specificazione che *“se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della [stessa legge] anche l'atto cui essa si richiama”*. Lo stesso art. 3 aggiunge peraltro che *“in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”*.

Orbene, la normativa richiamata rappresenta inequivocabilmente la stella polare dell'azione amministrativa da cui non è dato prescindere e sulla quale il privato cittadino fa affidamento, anche al fine di un controllo di legittimità dell'azione della P.A. in ordine al rapporto di leale collaborazione tra P.A. e privato.

Anche la giurisprudenza, ormai unanime, corre in soccorso ritenendo che “l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione” (da ultimo: **Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312**; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Ribadisce anche il TAR Campania che “lo sforzo motivazionale che (sulla base del generale disposto dell'[art. 3 della legge n. 241/90](#)) è richiesto all’Amministrazione che adotta un provvedimento (e, a maggior ragione, all’Amministrazione che adotta un provvedimento di secondo grado nei casi previsti dalle norme) è quello di esplicitare il collegamento fra l’interesse pubblico perseguito, le previsioni astratte ritenute applicabili e la vicenda concreta sottoposta al suo esame, permettendo al lettore la comprensione delle eventuali distonie che giustificano, se del caso, l’intervento correttivo della p.a., anche al fine di consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato” (cfr. fra le molteplici **T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 10/06/2021, n. 3924**; **T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 30/06/2021, n. 7766**).

Sempre sul punto il Consiglio di Stato rappresenta la portata del vizio di motivazione dell’atto amministrativo, affermando che: “L’indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che “il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma [...] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’[art. 21-octies, comma 2, della](#)

legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti" (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808)" (Consiglio di Stato sez. VI, 27/04/2021 n.3385).

Ebbene, è chiara la posizione della dottrina e della giurisprudenza sull'onere di motivazione dell'atto amministrativo, tale da assurgere sia a strumento di conoscenza del percorso logico-giuridico posto alla base della scelta amministrativa, sia a controllo dell'operato della P.A.

Inoltre, per quanto concerne il vizio di motivazione dell'atto amministrativo in relazione alla natura del bando di concorso la giurisprudenza chiarisce un aspetto molto importante, partendo dall'obbligo di motivazione secondo cui *"Detto difetto di motivazione, oltre ad aver reso necessaria la richiesta di chiarimenti, costituisce motivo di illegittimità dell'atto di esclusione, atteso che, per la costante giurisprudenza in materia, "ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta"* (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2012, n. 1907).

La motivazione si rendeva tanto più necessaria vertendosi in tema di attività espressiva di discrezionalità tecnica, sia pure in relazione ai parametri prestabiliti nel bando di concorso. Al riguardo occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza in materia, "il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui

l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva" (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969)" (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 07/04/2021 n.2296.).

Ciò è rilevante tenuto conto del monito della giurisprudenza in ordine alla vincolatività del bando e qualora la commissione preposta non abbia valutato attentamente la documentazione prodotta dal sig. Pompeo, posto che lo stesso ha depositato ogni documento richiesto dall'Avviso in oggetto.

Infatti, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti ex artt. 3 e 97 Cost. la *lex specialis* è vincolata alle previsioni in esso stabilite.

Nello specifico, una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato sancisce che *"L'interpretazione della "lex specialis" soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale"* continua nell'affermare che **"In termini più generali, proprio alla luce del piano tenore testuale sopra riportato della legge di gara non è dato cogliere il fondamento dell'incertezza esegetica rilevata nella sentenza impugnata, dovendosi pertanto ribadire il generale principio (ex plurimis, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547) per cui dev'essere "privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale" (Consiglio di Stato Sez. V 31.03.2021 n. 2710).**

In secondo luogo, sempre la giurisprudenza afferma che *"le previsioni della lex specialis della gara costituiscano un vincolo per l'amministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione, sicché le singole clausole, finanche quando illegittime, non possono essere disapplicate né dal giudice né dalla stessa stazione appaltante, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (sulla vincolatività della lex specialis v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991; Consiglio di Stato,*

Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5428; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302)” (T.A.R. Lombardia (Milano) Sez. II sent. 18.12.2019 n. 2693).

Il bando che regola il corso-concorso costituisce la lex specialis da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Ne discende che le clausole del bando di concorso non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (T.A.R. Lazio, sent. 19.02.2019 n. 1910).

Ultronea giurisprudenza abbraccia un orientamento, ormai, cristallizzato che considera, a ben donde, la *lex specialis* quale pilastro della selezione e fondamento del principio dell’autovincolo, *in primis* verso l’ente che lo ha pubblicato.

Nello specifico, in applicazione dei principi di trasparenza e di autovincolo, le procedure concorsuali devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della *lex specialis*, cui l’Amministrazione non può eventualmente introdurre deroghe successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, con la conseguenza che la successiva emersione di eventuali discrasie della *lex specialis* non può che essere fatta constare a mezzo dell’autotutela.

Nello specifico sempre il Tar Lazio ha ribadito che “[...] Secondo consolidata giurisprudenza, quando l’Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando

ne costituisce la *lex specialis*, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale, le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza il numero ed il luogo dei posti messi a disposizione, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8821). Orbene detto vincolo a cui l'Amministrazione si sottopone non può essere oggetto di discostamento se non mediante formale esercizio del potere di autotutela, ove ne sussistano i presupposti” (ex multis **T.A.R. Lazio, sez. I, 13.08.2020 n. 9204**).

In base a quanto sancito dalla richiamata giurisprudenza ed in ordine al vincolo derivante dalla dall'avviso pubblico, quale *lex specialis*, si ritiene che l'ateneo adito a fronte della documentazione depositata dal ricorrente in ossequio a quanto richiesto dall'avviso, avrebbe dovuto valutare la posizione del ricorrente e non ometterne ogni qualsivoglia valutazione, sulla scorta di una immotivata difformità documentale.

Tanto è vero che è del tutto anomala una simile valutazione tenuto conto che dalla documentazione depositata in sede di ricorso si evince chiaramente che il sig. Pompeo è iscritto presso l'Universidad Càtolica de Valencia, San Vicente Martir, facoltà di “Odontologia” (Odontoiatria) con anno di immatricolazione risalente al 01.06.2009; così come si evince chiaramente che lo stesso ha sostenuto un elevato numero di esami tutti convalidabili, provenendo dalla medesima facoltà, che gli hanno consentito il raggiungimento di ben 174 CFU.

La vincolatività della *lex specialis*, quindi, non consente alcuna interpretazione delle norme ivi inserite dalla medesima amministrazione e, di conseguenza, non ammette alcun margine di discrezione.

Pertanto, si ritiene che la mancata valutazione della posizione del sig. Pompeo sulla base di un provvedimento palesemente privo di motivazione lo renda, inesorabilmente, annullabile agli occhi del Collegio adito.

* * * * *

II. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) L. 241/90 PER OMESSA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

In via ultronea si ritiene che l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara nel rilevare che *“la sua istanza di iscrizione [...] non può essere accolta in quanto la documentazione presentata è difforme da quanto richiesto dal suddetto Avviso e di conseguenza la carriera pregressa non è valutabile”*, avrebbe dovuto attivare, in ogni caso, l'istituto del soccorso istruttorio, sempre nel rispetto del principio di buona fede e leale collaborazione tra P.A. e privato.

Più precisamente, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (*Compiti del responsabile del procedimento*), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, **con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento** dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

Viene stabilito da un recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato un principio molto importante, interpretabile in via analogica anche nella questione di cui trattasi, relativamente ai danni che potrebbero occorrere alla candidata, o soggetto che eventualmente sottopone i suoi titoli ad idonea valutazione, in caso di mancato esperimento dell'istituto del soccorso istruttorio, in base al quale *“[...] il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”*.

Con particolare riferimento al settore dei concorsi pubblici, i giudici di Palazzo Spada, chiariscono che si applica l'art. 6 l. 241/90, il quale ha introdotto,

nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente.

L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura concorsuale che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Sulla scorta di tali principi il Consiglio di Stato afferma che *la giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma*” - art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241 – *“ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale -come tale valevole anche nei concorsi pubblici- che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa” (Cons. di Stato, sez. Quinta, sent. n. 7975/2019).*

Ulteriore giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO, sezione terza bis, n. 03349/2019) in un caso analogo di soccorso istruttorio ha accolto il ricorso proposto da una candidata al corso concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259 pubblicato in GU n. 90 del 24 novembre 2017 la cui prova era stata illegittimamente annullata in quanto la stessa, dopo aver inavvertitamente cancellato parte della prova, abbandonava l'aula a causa di un sopraggiunto malore.

Il TAR Lazio, con la suindicata sentenza, ha accolto il ricorso della docente in considerazione dell'illegittimo annullamento della prova della ricorrente e della mancata concessione alla stessa del diritto a svolgere nuovamente la prova, anche in

attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art. 6 della L. 241/90.

Pertanto, in riferimento alla fattispecie di che trattasi si ritiene ampiamente condivisibile che l’amministrazione universitaria avrebbe dovuto preliminarmente comunicare al sig. Pompeo la necessità di regolarizzare, eventualmente, la sua posizione, al fine di garantire a pieno la *par condicio* tra i candidati, e solo successivamente esprimere l’esito della valutazione.

Quanto auspicato anche a fronte della vigenza dei principi costituzionali non è accaduto, onerando il candidato di un ricorso giudiziale che avrebbe serenamente potuto evitare qualora la P.A. avesse agito nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento, da un lato, e leale collaborazione con il privato, dall’altro. Ciò non può che comportare la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato con rivalutazione e conseguente riammissione in graduatoria del sig. Pompeo in posizione utile all’iscrizione.

* * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* del richiesto provvedimento cautelare, si rimanda integralmente a quanto esposto nel contenuto del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, la vicenda amministrativistica descritta è caratterizzata da peculiarità che impongono di formulare istanza cautelare in ragione di quanto segue.

Il sig. Pompeo si è iscritto “all’Avviso di selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria Anno Accademico 2021/2022” pubblicato dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara in data 18.10.2021, mediante Decreto Rettorile n. 80213.

Al che l’Università D’Annunzio di Chieti in data 09.12.2021 ha comunicato al sig. Pompeo il provvedimento di mancato accoglimento della richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, Anno Accademico 2021/2022, “in quanto la documentazione presentata è

difforme da quanto richiesto dal suddetto Avviso e di conseguenza la carriera pregressa non è valutabile”.

In seguito, in data 14.12.2021 l’Ateneo ha ufficializzato la pubblicazione della graduatoria finale di merito, di ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria Anno Accademico 2021/2022, nella quale il sig. Pompeo ne è risultato escluso del tutto inspiegabilmente.

L’unica motivazione posta alla base del provvedimento di esclusione è che l’istanza “[...] non può essere accolta in quanto la documentazione presentata è difforme da quanto richiesto dal suddetto Avviso e di conseguenza la carriera pregressa non è valutabile.

Alla luce del *curriculum* universitario del ricorrente, comprendente ben 174 CFU, nonché alla necessità di una immediata rivalutazione della documentazione depositata in sede di iscrizione, si rileva che le motivazioni addotte in atto hanno lo scopo di evidenziare l’importanza di ottenere una sospensione del provvedimento di esclusione e di tutti i provvedimenti impugnati, in via cautelare, ed all’esito dell’udienza in camera di consiglio, poiché lesivi degli interessi legittimi dell’odierno ricorrente.

Tanto è vero che se il Collegio non dovesse sospendere i suindicati provvedimenti si produrrebbe un grave nocumento in capo al sig. Mattia Pompeo, poiché l’attesa del giudizio di merito renderebbe vano l’intero impianto difensivo rendendo la sentenza *inutiliter data*, della partecipazione all’avviso pubblico per l’anno accademico 2021/2022.

In via ultronea, gli effetti nefasti si estenderebbero anche al percorso accademico del sig. Pompeo in quanto a fronte di una condotta illegittima dell’Ateneo non gli si consentirebbe la possibilità di proseguire gli studi nell’Ateneo resistente.

Infine, secondo il bilanciamento degli interessi in giuoco si ritiene di tutta evidenza che non vi sarebbe alcun pregiudizio per la P.A. rispetto, invece, al grave nocumento che certamente subirebbe il sig. Pompeo.

* * * * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Premesso che il sig. Mattia Pompeo era stato escluso dalla graduatoria finale ai fini dell'iscrizione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara, l'eventuale sua ammissione non arrecherebbe danno ad altri soggetti, nella denegata ipotesi in cui il l'Ecc.mo Tar Abruzzo – sezione Pescara ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro utilmente collocati nella futura graduatoria, si chiede ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A., visto l'elevato numero di controinteressati e l'enorme difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi di residenza, nonché la elevata dispendiosità in termini economici, di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero dell'Interno. Il ricorso è stato notificato ad uno solo dei controinteressati che ha superato il concorso poiché è risultato assai difficoltoso recapitare l'indirizzo degli altri soggetti risultati idonei che possono qualificarsi come controinteressati, questa difesa propone, quindi, formale istanza di essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenziali controinteressati secondo le modalità che saranno prescritte dal Tar Abruzzo-sezione di Pescara - adito.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il sig. Mattia Pompeo come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*:

- 1) Annullare previa sospensione gli atti impugnati nella parte lesiva dell'odierno ricorrente;
- 2) Accertare il diritto o interesse legittimo del ricorrente ad una idonea valutazione della domanda, già presentata, ai fini della determinazione del punteggio finale idoneo ad una collocazione del ricorrente in posizione utile nella graduatoria finale, tenuto conto del possesso di ben 174 CU nel medesimo Corso di Laurea;
- 3) per l'effetto, condannare l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara ad inserire il sig. Mattia Pompeo in posizione utile nella graduatoria finale,

ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2021/2022.

4) Con diritti ed onorari del giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario, nonché refusione del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che trattasi di una causa ordinaria per cui soggiacente al versamento del contributo unificato pari ad Euro 650,00.

Salvis iuribus.

Campobasso, lì 07.02.2022

Avv. Vincenzo Iacovino

Avv. Giuseppe Fabbiano